

ALLEGATO 2 – Immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili, nonché altre proprietà di soggetti privati.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all' art. 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale n. 9 del 2011, art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019, ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, nonché le ulteriori misure statali di cui al DPCM 27 febbraio 2019, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione privata, relativi beni mobili e altre proprietà di soggetti privati che non svolgono attività economiche, causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 alle seguenti fattispecie:

- interventi urgenti a immediato sostegno alle famiglie, previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018;

- interventi di ripristino e ricostruzione realizzati dai proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;

- interventi previsti dall'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019, riguardanti beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, finalizzati al ripristino del decoro urbano e il paesaggio. Il contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ampliate di una fascia di 30 metri o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. L'attuazione di queste misure è subordinata all'adozione dell'Ordinanza del Presidente della Provincia;

- altri interventi riguardanti beni immobili appartenenti a soggetti privati che non svolgono attività economica, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019.

1.2 - I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 – Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese relative a :

- demolizione, riparazione e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;
- pertinenze, arredi e attrezzature principali delle abitazioni;
- operazioni di trasferimento, custodia di arredi e attrezzature, nonché sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi manufatti, comprese le opere infrastrutturali di accesso. Sono esclusi dai finanziamenti gli oneri sostenuti per il recupero delle masse legnose.

Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili:

- a) immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
- b) arredi;
- c) attrezzature principali;
- d) attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi manufatti, comprese le opere infrastrutturali di accesso,

e suddivise secondo le modalità indicate nella domanda di contributo.

Relativamente al punto a) verranno considerati: le demolizioni, le ricostruzioni e le riparazioni degli elementi strutturali incluse le coperture degli immobili, partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, ascensori e montascale, lavori di sgombero.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali.

Relativamente al punto c) verranno considerate le seguenti attrezzature principali: lavatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, piano cottura, fresa da neve, taglia erba a motore, motosega.

Relativamente al punto d) verranno considerati gli interventi effettuati su particelle edificiali e fondiari di proprietà privata, finalizzate al ripristino del decoro urbano e paesaggistico-naturalistico, ubicate nelle aree individuate dall'ordinanza del Presidente della Provincia, come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019.

2.2 - Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal preventivo/consuntivo così come definiti ai successivi punti 3.4 e 8.1.

L'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 150.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2017 per gli interventi relativi ad abitazioni principali distrutte e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 187.500,00, oltre ad Euro 10.000,00 per spese di demolizione dell'immobile da ricostruire in sito o da delocalizzare, tenuto conto, in quest'ultima fattispecie, che il sedime dell'immobile demolito dovrà in ogni caso essere gravato da vincolo di inedificabilità.

2.3 - Per le spese di cui ai punti b) e c) relative ad arredi ed attrezzature principali, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da preventivi di spesa. In alternativa possono essere presentate fatture quietanzate.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 300,00. Con riferimento alle singole tipologie di arredo vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- mobili cucina: euro 5500,00;
- mobili soggiorno: euro 4000,00;
- mobili bagno: euro 1000,00;
- mobili per ciascuna camera da letto: euro 3500,00;
- mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1000,00.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto c), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 6.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 150,00. Con riferimento alle singole attrezzature principali vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- lavatrice: euro 700,00;
- frigorifero: euro 900,00;
- congelatore: euro 600,00;

- lavastoviglie: euro 700,00;
- forno: euro 700,00;
- piano cottura: euro 500,00;
- fresa da neve: euro 900,00;
- tagliaerba a motore: euro 500,00;
- motosega: euro 500,00.

2.4 - Per i danni relativi al precedente punto d) il contributo è concesso sulla base di preventivi di spesa o di fatture quietanzate, nonché della documentazione di supporto prevista nell'ordinanza del Presidente della Provincia e/o nella modulistica. L'importo massimo del contributo concedibile non può in ogni caso superare Euro 10.000,00. Non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

2.5 - La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

3. Presentazione delle domande

3.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

In caso di condominio, per i danni alle parti comuni, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore, anche nel caso in cui la proprietà delle parti comuni non sia stata ancora trasferita ai rispettivi proprietari privati; per quest'ultima fattispecie l'erogazione del contributo eventualmente spettante è subordinata all'effettivo trasferimento del titolo di proprietà.

L'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di contributo per i danni alle rispettive proprietà.

Nei casi in cui l'immobile d'abitazione non sia costituito in condominio, è possibile presentare singole domande da parte dei proprietari anche con fatture uniche ma separate in quota secondo i millesimi degli appartamento oppure delegare un unico proprietario a presentare la domanda con delega scritta da parte dei restanti proprietari.

3.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, a partire dal 10 gennaio 2017 e fino al 1 aprile 2019.

A seguito della riapertura dei termini è consentita la presentazione delle domande a partire dal 22 luglio 2019 e fino al 5 agosto 2019.

Le domande di contributo e/o indennizzo, presentate alle strutture provinciali competenti oltre i termini fissati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2453/2018 e n. 333/2019, sono ammesse d'ufficio verificato il permanere dell'interesse ad ottenere i benefici di legge da parte dei danneggiati.

La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia di documento di identità del sottoscrittore.

Per la tipologia di contributo di cui al precedente punto 2.1, lettera d), la cui attuazione è disciplinata dalla presente deliberazione e da specifica ordinanza del Presidente della Provincia, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nel 30 aprile 2019.

3.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere certificato in sede di presentazione della rendicontazione;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato.

3.4 - In allegato alla domanda devono essere presentati:

per gli interventi di cui alla lettera a):

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo e per gli interventi già realizzati le fatture quietanzate e il computo metrico consuntivo (immobili, pertinenze, impianti); in alternativa per gli interventi di importo fino ad euro 5000,00 (compresa IVA nella misura di legge), è facoltà del richiedente produrre un preventivo/consuntivo di spesa redatto dalla ditta incaricata e dettagliato nelle voci di costo;

per gli interventi di cui alle lettere b) e c):

- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate;

per gli interventi di cui alla lettera d):

- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate.

Per tutti gli interventi sopraelencati dovrà essere allegata, inoltre, la documentazione fotografica e nel caso degli interventi di cui alla lettera d) anche la documentazione cartografica necessaria alla verifica della localizzazione del bene rispetto alle aree individuate.

Le spese tecniche rappresentano una delle voci della spesa ammessa e vengono riconosciute interamente.

In assenza del preventivo/consuntivo di spesa nella forma redatta da tecnico abilitato, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche di congruità sulla documentazione prodotta.

4. Istruttoria e concessione dei contributi

4.1 - La concessione dei contributi viene disposta con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a **euro 20.000,00** in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate costanti di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

Le modalità di concessione potranno essere riviste in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 che saranno destinate all'intervento di cui ai presenti criteri.

L'importo di contributo da prendere a riferimento è quello spettante al netto della quota finanziata al 100%, così come definito al successivo punto 5 primo alinea, che viene concessa ed erogata in un'unica soluzione.

4.2 Le concessioni sono disposte in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande.

4.3 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per la fine dei lavori. Il termine di fine lavori può

essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 - In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 - Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 - Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le norme generali dell'ordinamento.

5. Misura dei contributi

La misura dei contributi di cui ai presenti criteri è determinata nel modo seguente:

con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all' articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 90% della spesa ammessa.

con riferimento agli altri casi di cui all'articolo 74, comma 3, secondo capoverso (abitazioni non principali e altri immobili)

- 70% della spesa ammessa, a prescindere dalla valutazione della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dei criteri introdotti dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019;

con riferimento agli arredi ed attrezzature principali di cui all' articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 90% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad abitazioni principali e pari al 70% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad altri immobili.

Restano in ogni caso fermi i limiti di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3.

Con riferimento alle attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi manufatti, comprese le opere infrastrutturali di accesso, introdotte con l'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019

- 100% delle spese documentate con i limiti di cui al punto 2.4.

Il contributo determinato rispetto alla spesa ritenuta ammissibile è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. Qualora non dichiarato in sede di domanda l'eventuale indennizzo sarà recuperato in sede di rendicontazione

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

Non sono altresì cumulabili con eventuali interventi finanziari concessi direttamente dallo Stato.

Con riferimento agli interventi di ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto 2.1, lettera d), si stabilisce che eventuali introiti per il richiedente connessi alla realizzazione dei lavori devono essere dichiarati e detratti dall'entità del contributo concesso.

6. Erogazione dei contributi

6.1 - I contributi vengono liquidati a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sulla disponibilità dei titoli autorizzativi per l'effettuazione dei lavori, nonché sulla base di fatture quietanzate qualora non allegate in sede di presentazione della domanda nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 - La quota del contributo nel limite massimo di euro 5.000,00 per le tipologie e spese individuate dallo Stato con l'OCDPC n. 588/2018, sarà erogata entro 30 giorni dalla concessione, qualora in sede di domanda siano state presentate fatture quietanzate almeno pari alla somma spettante.

7. Modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF)

(omissis)

8. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

8.1 - Il preventivo/consuntivo di spesa, sia nella forma semplificata prodotta dalla ditta incaricata, che nella forma redatta da tecnico abilitato, deve evidenziare che l'intervento assume valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso oggetto del presente atto.

8.2 - Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto e l'eventuale attestazione della necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione. In tal modo il consuntivo di spesa assume la valenza di perizia asseverata, anche con riferimento alle regole di rendicontazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., qualora tali elementi non siano già presenti nella documentazione afferente la domanda. Con provvedimento della struttura competente verrà approvato lo schema del suddetto consuntivo, tenuto conto degli eventuali contenuti previsti dal DPCM 27 febbraio 2019."

9. Revoca del provvedimento di concessione del contributo

9.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;

- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati (vedi punto 4.3);
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

9.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.